



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 0318

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il rientro nella gestione ordinaria delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dal rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed, in particolare, i commi 4-ter e 4-quater;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune;

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;





Residenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

VISTA la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante "misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante "definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju)";

VISTA la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante "nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa*" che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015;

VISTO, in particolare, l'articolo 22 del sopra citato D.M. 19 giugno 2015, che prevede la possibilità di disporre interventi diretti per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto medesimo, in caso di motivata necessità, e il successivo articolo 23 che prevede la possibilità di





Resoluzioni del Consiglio dei Ministri

riconoscere un contributo finanziario per l'esecuzione delle misure di lotta obbligatoria, da determinarsi nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di calamità e da attuare, secondo previsioni contenute nel piano del Commissario delegato;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015, n. 241 del 22 aprile 2015, n. 265 del 3 luglio 2015 e n. 286 del 18 settembre 2015;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2015 con la quale sono state riconfigurate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato D.M. 19 giugno 2015, nonché, nel ravvisare la necessità di provvedere alla corresponsione di contributi a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia, è stato disposto che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinate a tale scopo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 con la quale è stato prorogato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in rassegna, ed è stato disposto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile si provveda all'integrazione delle competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del richiamato D.M. 19 giugno 2015 al fine di assicurare l'avvio da parte del medesimo dell'attività di corresponsione dei predetti contributi, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), c) e d) della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015;

CONSIDERATO che il 5 febbraio cesserà lo stato di emergenza di cui alle richiamate deliberazioni ed è, pertanto, necessario provvedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992;

DATO ATTO che l'azione di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia, in regime ordinario, è disciplinata dalle vigenti disposizioni unionali e nazionali;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACQUISITA l'intesa della regione Puglia con nota prot. n. 441 del 28 gennaio 2016;

D'INTESA con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. A decorrere dal 6 febbraio 2016 la Regione Puglia provvede in via ordinaria a attuare gli interventi conseguenti alla situazione di criticità derivante dal rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio di competenza.
2. Il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 elabora, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati e degli interventi posti in essere con relativo quadro economico. La relazione di cui al presente comma viene trasmessa al Dipartimento della protezione civile, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Regione Puglia.
3. Entro il termine di cui al comma 2, relativamente alle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 5873, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata ordinanza n. 225/2015 ed al medesimo intestata, il Commissario delegato provvede:
 - a) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo;
 - b) al versamento al bilancio della Regione Puglia delle risorse residue provenienti dal bilancio della medesima Regione.
4. All'esito delle attività di cui al comma 3, il Commissario delegato avvia le procedure per la chiusura della contabilità speciale n. 5873 sopra citata.
5. Le risorse già trasferite all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della richiamata ordinanza n. 225/2015, rimangono nella disponibilità della medesima Agenzia.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, - 5 FEB. 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

